

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3230

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

e dal Ministro per gli Italiani all'Estero e l'Immigrazione

(BONIVER)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per gli Affari Sociali

(JERVOLINO RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1992

Istituzione di un assegno di sostentamento a favore dei
cittadini italiani indigenti residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Gli italiani all'estero sono oggi generalmente bene inseriti nei Paesi in cui si sono insediati ed hanno raggiunto nella maggior parte dei casi situazioni di buon livello, anche sotto l'aspetto economico. Le disposizioni di legge dei Paesi di residenza garantiscono loro inoltre, salvo eccezioni, l'accesso alle provvidenze di carattere sociale e pensionistico previste per la popolazione locale.

Si verificano però anche delle situazioni in cui alcune nostre comunità risentono le conseguenze delle difficoltà economiche dei Paesi in cui vivono, nei quali non possono sempre trovare prestazioni di assistenza tali da garantire loro un livello di vita dignitoso. Tale è il caso oggi per vari Stati dell'America Latina. Mentre con gli attuali capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri è possibile, attraverso la concessione di sussidi, risolvere limitati casi di difficoltà economiche temporanee (che comunque si verificano anche nei Paesi ad economia più avanzata), le Ambasciate ed i Consolati non dispongono però di adeguati strumenti per venire incontro a chi, in Paesi a basso tenore di vita o privi di una adeguata legislazione sociale, deve affrontare situazioni di indigenza a carattere continuativo.

È pertanto necessario provvedere con sollecitudine a dotare il Ministero degli affari esteri dei mezzi necessari per affrontare in modo efficace tali situazioni che assumono a volte risvolti drammatici: va ricordato in particolare che nel documento finale della II Conferenza nazionale dell'emigrazione fu espressamente richiesta la creazione di un assegno sociale per gli italiani indigenti nei Paesi dell'America Latina, colpiti da gravi crisi economiche (la Spagna sta già concedendo aiuti in forma continuativa ai propri cittadini indigenti in Argentina).

Al fine di creare la possibilità di garantire opportune forme di assistenza agli italiani

che all'estero si trovano in situazioni di indigenza, il Governo ha ritenuto di predisporre il presente disegno di legge, il cui contenuto viene sinteticamente illustrato qui di seguito.

L'articolo 1 stabilisce le condizioni alle quali può essere corrisposto un assegno di sostentamento (essere privi di mezzi adeguati e aver compiuto l'età di 65 anni) a carattere annuale.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per la individuazione dei Paesi interessati e dei limiti di reddito individuali al fine della corresponsione dell'assegno di sostentamento.

L'articolo 3 precisa le modalità per la concreta determinazione dell'assegno per il primo anno e gli anni successivi nonché i termini per le relative domande.

L'articolo 4 precisa i casi in cui l'assegno non può essere corrisposto.

L'articolo 5 prevede i casi di revoca dell'assegno.

L'articolo 6 indica le procedure da seguire per la concessione dell'assegno e la documentazione da presentare.

L'articolo 7 attribuisce al capo dell'Ufficio consolare la competenza alla concessione, diniego e revoca dell'assegno.

L'articolo 8 prevede la possibilità di utilizzo nell'esercizio successivo delle somme non impegnate.

L'articolo 9 indica le modalità di copertura finanziaria.

L'onere annuale, a decorrere dal 1993, è stabilito in lire 34 miliardi. Peraltro, ove in relazione agli effetti dell'entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza tale importo, ritenuto allo stato congruo rispetto al prevedibile numero dei potenziali beneficiari, dovesse rivelarsi insufficiente, si provvederà a rifinanziare il presente provvedimento a valere sull'accantonamento richiamato nell'articolo 9.

RELAZIONE TECNICA

I criteri di quantificazione della spesa dipendono dal disposto degli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Premesso che la maggior parte degli italiani che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli suddetti è residente nei Paesi dell'America Latina e segnatamente in Argentina, si precisa che il numero complessivo dei potenziali beneficiari dell'assegno di sostentamento in questione ammonta complessivamente, secondo stime delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, a circa 39.000 unità, come qui di seguito specificato:

Argentina.....	32.500
Brasile	1.300
Cile	850
Colombia	250
Perù	1.000
Uruguay	350
Venezuela	2.750
	<u>39.000</u>

Ovviamente la determinazione dell'importo unitario dell'assegno scaturirà dal rapporto tra l'ammontare dello stanziamento ed il numero globale delle domande e potrà aggirarsi intorno alle 75.000 lire al mese, che appare un intervento di sostentamento congruo se si considera che le pensioni argentine al minimo, a causa del processo inflattivo, non superano, come potere d'acquisto, l'equivalente di lire 50.000 in Argentina.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui sopra si provvederà, per il biennio 1993-1994, con l'accantonamento previsto nella Tabella A della legge finanziaria 1992, alla voce: «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani stabilmente residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e siano privi dei mezzi di sussistenza e corrisposto, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 9, un assegno annuale di sostentamento da erogarsi con cadenza trimestrale alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Paesi caratterizzati da situazioni economiche di particolare gravità nei quali non esistano o siano del tutto inadeguate le prestazioni di assistenza sociale a favore degli stranieri, nonché, per ciascuno di detti Paesi, i limiti di reddito individuali e quelli del relativo nucleo familiare al di sotto dei quali si ha titolo all'assegno.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere modificato con effetto per l'anno successivo ai fini sia dell'individuazione dei Paesi, sia della determinazione dei limiti di reddito.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. La domanda per ottenere l'assegno per l'anno 1993 deve essere presentata, nelle forme indicate dall'articolo 6, entro sessan-

ta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'importo dell'assegno per il 1993 è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli italiani all'estero e l'immigrazione, sulla base delle domande presentate e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 9.

3. La domanda per ottenere l'assegno per ciascuno degli anni successivi al 1993 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente e l'importo dell'assegno è rideterminato con le forme e nei modi previsti dal comma 2.

4. Ulteriori domande presentate dopo le scadenze fissate rispettivamente ai commi 1 e 3 potranno essere accolte nei limiti delle disponibilità residue dello stanziamento di cui all'articolo 9, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 4.

1. L'assegno non spetta qualora il richiedente sia ricoverato, purchè non a fini terapeutici, in casa di cura o di riposo a carico di istituzioni pubbliche italiane o straniere.

2. Ai fini del calcolo del reddito si tiene anche conto delle prestazioni di sicurezza sociale o assistenziali italiane o estere, ivi comprese le pensioni di guerra e qualsiasi forma di provvidenza erogata da organismi italiani o stranieri. Viene, tuttavia, escluso il reddito della casa di abitazione del richiedente o del coniuge.

Art. 5.

1. L'assegno è revocato quando vengano a cessare le condizioni che danno titolo alla sua concessione.

Art. 6.

1. La domanda diretta ad ottenere l'assegno è presentata all'Ufficio consolare competente per territorio corredata da:

a) stato di famiglia;

b) dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei requisiti prescritti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato delle autorità locali da cui risulti il reddito del richiedente e del suo nucleo familiare.

Art. 7.

1. I provvedimenti di concessione, diniego e revoca dell'assegno sono emanati dal capo dell'Ufficio consolare competente, sentito il locale Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

Art. 8.

1. Le somme non impegnate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Art. 9.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi annui a decorrere dal 1993. Al relativo onere per gli anni 1993 e 1994 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dall'accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.